## COMUNE DI CRESCENTINO Provincia di Vercelli



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7
------

## OGGETTO:

TARI - RIAPPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2018 E SCADENZA RATE

L'anno duemiladiciotto, addi trenta, del mese di marzo, alle ore diciannove e minuti trenta, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per DECISIONE DEL PRESIDENTE mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

	Cognome e Nome	Presente
1.	GREPPI FABRIZIO - Sindaco	Si
2.	SPERANZA CARMINE - Vice Sindaco	Si Si Si
3.	NESCI VANESSA - Consigliere	Sì
4.	ARLOTTA GIUSEPPE - Consigliere	Sì
5.	BORGONDO ENRICO - Presidente	Giust.
6.	PIOLATTO RICCARDO - Consigliere	Sì
7.	ROSMO CHIARA - Consigliere	Si Si Si
8.	LIFREDI LUCA - Consigliere	Sì
).	ALBARELLO MONICA - Consigliere	Giust.
10.	MOSCA GIAN MARIA - Consigliere	Giust.
11.	GIOLITI ALESSANDRA - Consigliere	Sì
12.	ALLEGRANZA FRANCO - Consigliere	Giust.
13.	MASSA GABRIELE - Consigliere	Sì
	Totale Presi	enti: 9
	Totale Ass	enti: 4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a GREPPI FABRIZIO nella sua qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per deliberare l'argomento sopra indicato.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.3 DEL 13/02/2018

### OGGETTO:

## TARI - RIAPPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2018 E SCADENZA RATE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio

PREMESSO che il comma 1 dell'articolo 151 del TUEL D.lgs 267/2000 fissa al 31 Dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito dal Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia delle Finanze, sentita la Conferenza Stato –Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTO il disegno di Legge di bilancio 2018, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2018 al 28 febbraio 2018:

SENTITA la conferenza Stato – Città ed autonomie locali, pubblicato il 7/02/2018,b che ha prorogato il bilancio di previsione 2018 al 31 marzo

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 27/12/2017, relativa all'approvazione del Piano Finanziario 2018 e alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2018;

CONSIDERATO che nella delibera sopra citata veniva precisato che con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) – per quanto tale entrata non sia soggetta alla sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata anche per il 2018, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni – la disciplina dettata dal disegno di legge di Bilancio 2018 non risulta avere prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, il quale aveva previsto che: – nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, ai Comuni è stata accordata la possibilità di prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

CONSIDERATO che, a fronte della mancata proroga di tali disposizioni, tutti i Comuni dovrebbero rientrare all'interno dei parametri di legge dettati dal D.P.R. 158/1999 nella fissazione dei coefficienti per il calcolo delle tariffe 2018, determinando in tale modo probabili incrementi delle tariffe applicate alle categorie di attività che presentano elevati coefficienti di produttività dei rifiuti, ridefinendo nel contempo in riduzione le tariffe applicate ad altre categorie;

VISTA la Legge n. 205 del 27/12/2017 che all'art. 1 comma 38, proroga anche per l'anno 2018 la possibilità di deroghe al metodo normalizzato;

CONSIDERATO che, con i piani finanziari 2018, è divenuta invece applicabile la norma dettata dall'art. 1, comma 653 L. 147/2013, non prorogata dalla L. 205/2017, in base alla quale «a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard»;

CONSIDERATO che il Dipartimento delle Finanze, con comunicato dell'8 febbraio 2018, ha quindi reso noto che dal 2018 i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti ed ha pertanto pubblicato le «Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013» per supportare gli Enti che nel 2018 si misureranno con la prima applicazione della nuova disposizione;

CONSIDERATO che, in tali note, il Dipartimento delle Finanze ha specificato che le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono quelle attualmente reperibili sul sito internet "OpenCivitas", bensì quelle contenute nella "Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti" della "Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni" del 13 settembre 2016, adottata con il D.P.C.M. del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017;

CONSIDERATO che le linee interpretative sono dirette a coadiuvare i Comuni nell'applicazione delle risultanze dei fabbisogni standard in vista della predisposizione del Piano finanziario;

CONSIDERATO che, in tali note, il Dipartimento delle Finanze ha specificato che:

- per l'individuazione delle "risultanze dei fabbisogni standard" si ritiene invece necessario far riferimento al "costo standard" di gestione di una tonnellata di rifiuti le cui componenti sono riportate nella colonna della Tabella 2.6 sopra richiamata. Tali componenti colonno gli aspetti statisticamente rilevanti per la differenziazione del costo standard di riferimento sulla base sia delle caratteristiche del servizio offerto sia delle caratteristiche del Comune:
- la metodologia impiegata nella stima dei Fabbisogni standard determina per ciascun Comune un valore caratteristico di fabbisogno, esprimibile come euro a tonnellata. La metodologia indica a tal fine per ciascuna variabile contemplata in Tabella 2.6 il rispettivo effetto medio, che non può tener conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i Comuni si trovano ad operare;
- le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziati;
- allo stesso modo, il fabbisogno standard, così come descritto dalla Tabella 2.6 non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli Comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso;
- gli eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici;

CONSIDERATO pertanto che, nelle proprie note, il Dipartimento delle Finanze ha specificato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un esempio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende

la disposizione recata dal comma 653, anche in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento, per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma, puntualizzando che le componenti del costo standard riportate nella Tabella 2.6 sono state stimate con riferimento ai dati dell'annualità 2013, per cui la proiezione di un costo standard di riferimento va fatta tenendo in considerazione che tale tabella registra una situazione del passato, mentre nella determinazione dei costi contenuti nel piano finanziario 2018 si deve considerare che molti fattori possono cambiare, in quanto dipendenti dalle scelte più recenti che il gestore del servizio ha attuato o si appresta ad attuare nel corso dell'anno. Le componenti della Tabella 2.6 saranno soggette, di conseguenza, a variazione nel momento in cui si prenderà a riferimento una base dati più aggiornata nell'ambito di una fisiologica e periodica revisione della metodologia dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, anche in assenza di una proroga della disposizione di cui al comma 653, il dovere di avvalersi dei costi standard non equivale quindi all'obbligo di applicarli, ma soltanto di tenere conto di tali costi in sede di determinazione tariffaria, valutazione che il Comune ha effettuato all'atto di approvazione delle tariffe 2018, ritenendo di non poter procedere alla loro applicazione diretta, nel momento in cui dovessero determinare una mancata copertura con la tassa del differenziale tra i costi effettivi e fabbisogni standard, di cui si terrà conto in sede di approvazione delle tariffe per l'anno 2019;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTA la comunicazione del C.O.VE.VA.R. del 2/01/2018 Prot. N. 15 relativa alla comunicazione dei dati definitivi dei costi previsionali 2018 e Piano Economico Finanziario 2018 ai fini della determinazione delle tariffe TARI;

CONSIDERATO di aggiornare il Piano Finanziario già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27/12/2017 con quanto stabilito dalla Legge Finanziaria 2018 e con i nuovi importi comunicati dal C.O.VE.VAR.;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla riapprovazione del Piano Finanziario per l'anno 2018, il cui ammontare complessivo è pari ad <u>€ 987.898,54</u> di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

DATO ATTO che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche sono state definite assicurando la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2018, in conformità di quanto previsto dall'art. 654 della Legge 147/2013 e s.m.i, tenendo conto:

- del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti aggiornate con tutte la variazioni delle superfici avvenute durante l'anno 2017 anche a seguito dell'attività di verifica straordinaria superfici ai fini della TARI svolto dal concessionario AREA RISCOSSIONI Srl di Mondovi (CN);
- del coefficiente KA nella misura prevista dal DPR 158/1999 sulle base delle dimensioni demografiche del Comune (superiore a 5.000 abitanti) della sua collocazione (Nord);
- dei coefficienti KB, KC, e KD determinati dei limiti fissati dal DPR 158/1999 sulla base della produttività dei rifiuti, delle diverse tipologie di utenze e l'attribuzione del 63,73% degli stessi alle utenze domestiche e del 36,27 % alle utenze non domestiche;

RITENUTO di procedere all' introito per l'anno 2018 delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di confermare quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27/12/2017, che vengano versate TRE RATE TARI con scadenze 31 MAGGIO (pari al 35%) – 30 SETTEMBRE (pari al 35%) –30 NOVEMBRE (pari al 30%) applicando le tariffe deliberate per anno 2018 ed una UNICA SOLUZIONE al 30 SETTEMBRE 2018

VISTO l'art, 38 c.5 del D.L. 267/2000;

Visti gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.L. n. 267/2000;

### PROPONE

Di riapprovare il Piano Finanziario per la Tassa Rifiuti (TARI) di importo totale € 987.898,54, di cui all'allegato A, fecente parte sostanziale dell'atto:

Di approvare le tariffe per utenze domestiche e non domestiche per l'anno 201 8, di cui all'Allegato B facente parte sostanziale dell'atto;

Di dare atto che la determinazione delle tariffe consente la copertura integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo rifiuti urbani e assimilati previsti per l'anno 2018;

Di dare atto che le tariffe approvate per il presente atto hanno effetto dal 1º Gennaio 2018;

Di stabilire, per le motivazioni descritte in premessa, che vengano predisposte per le TARIFFE TARI 2018 e per le relative scadenze in numero 3 rate e proposta di soluzione unica al 30 SETTEMBRE 2018

- > 31 MAGGIO 2018 (pari al 35%)
- > 30 SETTEMBRE 2018 (pari al 35%)
- > 30 NOVEMBRE 2018 (pari al 30%)
- > UNICA SOLUZIONE AL 30 SETTEMBRE 2018

Di stabilire che il versamento delle rate avvenga mediante modello F24 precompilato da inviare al domicilio dei contribuenti;

Di demandare al Responsabile competente l'adozione di ogni atto conseguente il presente provvedimento compresa la trasmissione della presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale <a href="www.portalefederalismofiscale.gov.it">www.portalefederalismofiscale.gov.it</a> entro 30 giorni dalla data di

esecutività e comunque, entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011(legge214/2011);

Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata.

Il Responsabile di Servizio Rag. Marilena Cestariolo illustra la proposta di deliberazione.

Il Sindaco ringrazia il Consigliere Lifredi per il lavoro svolto. Sta lavorando sulle utenze domestiche dove per il secondo anno abbiamo avuto una riduzione delle tariffe del 10% per effetto del recupero dell'evasione.

Interventi, repliche e risposte riportati in fonoregistrazione conservata agli atti della Segreteria.

Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi sulla stessa,

Con 2. Consiglieri astenuti dal voto (Gioliti e Massa), Con nessun voto contrario, Con n. 9 voti favorevoli,

#### DELIBERA

Di riapprovare il Piano Finanziario per la Tassa Rifiuti (TARI) di importo totale € 987.898,54, di cui all'allegato A, fecente parte sostanziale dell'atto;

Di approvare le tariffe per utenze domestiche e non domestiche per l'anno 201 8, di cui all'Allegato B facente parte sostanziale dell'atto;

Di dare atto che la determinazione delle tariffe consente la copertura integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo rifiuti urbani e assimilati previsti per l'anno 2018;

Di dare atto che le tariffe approvate per il presente atto hanno effetto dal 1° Gennaio 2018;

Di stabilire, per le motivazioni descritte in premessa, che vengano predisposte per le TARIFFE TARI 2018 e per le relative scadenze in numero 3 rate e proposta di soluzione unica al 30 SETTEMBRE 2018

- 31 MAGGIO 2018 (pari al 35%)
- 30 SETTEMBRE 2018 (pari al 35%)
- > 30 NOVEMBRE 2018 (pari al 30%)
- > UNICA SOLUZIONE AL 30 SETTEMBRE 2018

Di stabilire che il versamento delle rate avvenga mediante modello F24 precompilato da inviare al domicilio dei contribuenti;

Di demandare al Responsabile competente l'adozione di ogni atto conseguente il presente provvedimento compresa la trasmissione della presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale <a href="www.portalefederalismofiscale.gov.it">www.portalefederalismofiscale.gov.it</a> entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque, entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011(legge214/2011);

Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE Firmato Digitalmente GREPPI FABRIZIO IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE

## **COMUNE DI CRESCENTINO**

PROVINCIA DI VERCELLI

Regione Piemonte

## TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Nucleo Familiare Numero Componenti	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/anno)	
1	0,42558	50,57468	
2	0,50006	113,79304	
3	0,55858	146,19245	
4	0,60646	173,85048	
5	0,65434	229,16654	
6	0,69157	268,67801	
7	0,69157	268,67801	
8	0,69157	268,67801	
9	0,69157	268,67801	
10	0,69157	268,67801	
12	0,69157	268,67801	

Documento: 2018(Base dati incompleta) - TARIFFA 2018 marzo

## **COMUNE DI CRESCENTINO**

# PROVINCIA DI VERCELLI

## Regione Piemonte

## TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Attività	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/mq/anno)
001	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CUL	0,47529	0,77656
002	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,39302	0,63504
003	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETT	0,54841	0,88906
004	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI E IMPIANTI SPORTIVI	0,76777	1,25556
005	STABILIMENTI BALNEARI	0,58497	0,94712
006	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,46615	0,76568
007	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,49898	2,44037
800	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,98713	1,61119
009	CASE DI CURA E RIPOSO	1,13337	1,83617
010	OSPEDALI	1,11509	1,81984
011	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,35273	2,19180
012	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,69465	1,14126
013	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERI	0,94143	1,54043
014	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,10595	1,80351
015	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TA	0,73121	1,18480
016	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,37102	2,23353
017	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCHIERE, BARB	1,05111	1,71098
018	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULI	0,91401	1,49144
019	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,99627	1,62389
020	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,05111	1,70735
021	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,97799	1,59304
022	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	5,27384	8,58937
023	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	5,57546	9,07744
024	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,72916	6,06010
025	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FOR	1,94684	3,16976
026	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,45328	2,36598
027	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	6,55345	10,66141
028	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,50439	4,07333
029	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	6,32495	10,30216
030	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,74576	2,84498
031	AZIENDE AGRICOLE	0,31990	0,52436
032	ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE I	1,49898	2,44037

Documento: 2018(Base dati incompleta) - TARIFFA 2018 marzo

Data di Stampa : 16/04/2018